

Motivi e principali argomenti

Violazione della libertà di stabilimento (artt. 43 e 48 CE, nonché 31 SEE): la limitazione territoriale, consistente nel fatto che solamente le spese relative alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica materialmente compiute nel territorio nazionale possono beneficiare della deduzione fiscale dell'imposta sulle società, costituisce un fattore che limita la libertà di stabilimento delle imprese spagnole che investano nella ricerca, nello sviluppo e nell'innovazione tecnologica al di fuori del territorio spagnolo, arrestando beneficio alle imprese che compiano i medesimi investimenti in Spagna e, segnatamente, alle imprese che abbiano la propria sede principale in un altro Stato membro e che operino in Spagna con una sede secondaria.

Violazione della libera prestazione di servizi (artt. 49 CE e 36 SEE): le spese relative alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica sostenute al di fuori del territorio spagnolo non possono beneficiare della possibilità di deduzione fiscale dell'imposta sulle società. Tale limite costituisce un ostacolo alla libera prestazione di servizi prevista dal Trattato CE.

Ricorso presentato il 2 giugno 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia**(Causa C-249/06)**

(2006/C 178/43)

*Lingua processuale: lo svedese***Parti**

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Tufvesson, B. Martenczuk, H. Støvlbæk)

Convenuto: Regno di Svezia

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che il Regno di Svezia è venuto meno agli obblighi impostigli dall'art. 307, secondo comma, CE, non avendo adottato tutti i provvedimenti atti ad eliminare l'incompatibilità fra il Trattato CE e i trattati bilaterali stipulati dal Regno di Svezia con la Repubblica socialista del Vietnam, ed altri sedici trattati bilaterali in materia di investimenti.

— condannare il Regno di Svezia alle spese.

Motivi e principali argomenti

I trattati in questione sono incompatibili con il diritto comunitario poiché non consentono l'applicazione di provvedimenti comunitari in forza degli artt. 52, n. 2, 59, e 60, n. 1, del Trattato CE. Per di più, il Regno di Svezia non ha adottato alcun provvedimento per rimediare alla situazione. Pertanto, il Regno di Svezia è venuto meno all'obbligo impostogli dall'art. 307, secondo comma, CE di adottare tutti i provvedimenti atti ad eliminare qualsiasi incompatibilità tra il Trattato e i trattati bilaterali in materia di investimenti.

Ricorso presentato il 6 giugno 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania**(Causa C-252/06)**

(2006/C 178/44)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Braun e N. Yerrell, agenti)

Convenuto: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato, o comunque non avendo comunicato alla Commissione le disposizioni legislative e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 9 dicembre 2002, 2002/92/CE⁽¹⁾, sulla intermediazione assicurativa, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

— Condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di attuazione della direttiva è scaduto il 15 gennaio 2005.

⁽¹⁾ GU L 9, pag. 3.